

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02781 Gebhard: Aggiornamento del <i>software</i> necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	68
5-02784 Paglia: Orientamento del Governo rispetto all'ipotesi di un condono tributario ...	53
5-02785 Cancelleri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	70

RISOLUZIONI:

7-00282 Ribaud: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro (<i>Seguito della discussione e conclusione – approvazione della risoluzione n. 8-00050</i>)	54
<i>ALLEGATO 5 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	72
<i>ALLEGATO 6 (Testo approvato della risoluzione)</i>	74

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2087 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2088 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02781 Gebhard: Aggiornamento del software necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che le informazioni fornite dal Sottosegretario siano quanto prima rese note anche ai CAF e agli altri intermediari abilitati a effettuare l'invio delle dichiarazioni fiscali e delle schede per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF, in particolare per quanto riguarda la disponibilità sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate del software gratuito di compilazione e invio delle dichiarazioni stesse.

5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014.

Marco CAUSI (PD), illustrando brevemente la propria interrogazione, evidenzia come essa sia volta a conoscere i fattori che hanno determinato l'aumento delle entrate tributarie erariali nel primo trimestre del 2014, quantificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura tendenziale dell'1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di chiarire se l'aumento del gettito IVA dipenda unicamente dall'incremento dell'aliquota ordinaria dal 21 al 22 per cento, entrato in vigore il 1° ottobre 2013, ovvero se abbiano a tal fine inciso anche altre cause, quali lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione fin qui realizzato.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando peraltro che il Sottosegretario si attivi per integrare gli elementi di informazione indicati, fornendo alla Commissione qualche dato ulteriore, anche prima di avere a disposizione quelli relativi all'intera annualità.

5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, rilevando come essa sottoponga al Governo l'opportunità intervenire con un atto normativo sulla disciplina relativa alle modalità di versamento del tributo per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TASI). In particolare, ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di estendere agli immobili locati lo stesso regime previsto per le prime case, consentendo, nei comuni che non deliberano l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014, di pagare l'intero importo del tributo in occasione del versamento del saldo, previsto per il 16 dicembre 2014.

Sottolinea come tale intervento del Governo sia, a suo avviso, necessario in considerazione di alcuni elementi di criticità insiti nella disciplina. In primo luogo il fatto che il termine per l'approvazione dei bilanci previsionali da parte dei comuni è stato posticipato al mese di luglio, quindi tre mesi dopo il termine di scadenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni, previsto per maggio; in secondo luogo l'impossibilità di richiedere il versamento dell'aliquota TASI minima sulle seconde case, pari all'1 per mille, per gli enti locali dove l'aliquota IMU è già fissata nella misura massima; in terzo luogo l'incertezza gravante sulla quota della TASI dovuta per gli immobili locati, in relazione alla determinazione della quota di tributo a carico del proprietario e della quota a carico del locatario, la cui fissazione è rimandata ai regolamenti comunali.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto, riservandosi peraltro di valutare se la circolare illustrativa preannunciata nella risposta sarà effettivamente in grado di risolvere le problematiche sollevate nella propria interrogazione, in particolare al fine di verificare l'idoneità della stessa a fornire chiare indicazioni ai contribuenti circa le modalità di versamento del tributo.

Ribadisce comunque la propria contrarietà nei confronti di una normativa che ritiene formulata in termini assolutamente non adeguati, auspicando quindi un intervento correttivo del Governo in materia.

5-02784 Paglia: Orientamento del Governo rispetto all'ipotesi di un condono tributario.

Giovanni PAGLIA (SEL), illustra brevemente la propria interrogazione, la quale assume un rilievo più politico che tecnico, in quanto è volta a conoscere se sia veritiera la notizia, recentemente riportata da numerosi organi di stampa, circa l'intenzione del Governo di adottare interventi normativi che contengano misure di tipo condonistico, attraverso l'introduzione di procedure per la definizione agevolata dei rapporti con il fisco per i contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie all'estero.

Evidenzia infatti come l'adozione di un'iniziativa del Governo in questa direzione si porrebbe in contrasto con i principi ispiratori dei provvedimenti in tema di *voluntary disclosure* attualmente all'esame della Commissione Finanze.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esclude che il Governo abbia l'intenzione di adottare alcun provvedimento avente natura condonistica.

Giovanni PAGLIA (SEL) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-02785 Cancelleri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come essa sia volta a ottenere chiarimenti circa gli obblighi di trasmissione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che aderiscano al regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991. Al riguardo fa presente come l'Agenzia delle entrate abbia reso noto che anche tali soggetti devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta, estendendo quindi agli stessi il predetto obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (cosiddetto «spesometro»).

Rileva come l'imposizione di tale ulteriore adempimento determini la necessità, per gli enti in questione, di dotarsi di un impianto contabile per la registrazione delle fatture di acquisto, sebbene il regime forfetario a cui le stesse associazioni hanno aderito le esenti espressamente da tale incombenza, evidenziando come tale obbligo comporti un notevole aggravio degli oneri a carico delle associazioni interessate, sebbene tali dati risultino sostanzialmente inutili per l'Amministrazione finanziaria.

In tale contesto l'interrogazione pone anche una questione di metodo, considerando censurabile la scelta dell'Agenzia delle entrate di rendere pubblica tale discutibile interpretazione con una nota in risposta ad una FAQ (*frequently ask question*) sul proprio sito internet, oltretutto pubblicata solo pochi giorni prima del termine di scadenza stabilito per tale obbligo di comunicazione telematica.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Condivide quindi quanto rilevato dal deputato Cancelleri circa l'inadeguatezza

dello strumento utilizzato dall'Agenzia delle entrate per rendere pubblica, a pochi giorni dalla scadenza del relativo termine di trasmissione, l'interpretazione della norma in questione. Dichiarò inoltre l'intenzione del Governo di accertare la rilevanza e l'entità, nonché l'utilità, dei dati che deriveranno dall'estensione di tale obbligo di comunicazione telematica alle associazioni che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991, riservandosi, all'esito di tale verifica, di adottare eventuali iniziative per intervenire ulteriormente sulla problematica.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00050).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 7 maggio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, all'esito della precedente seduta, si era stabilito di rinviare il seguito della discussione sulla risoluzione, per consen-

tere ai presentatori e al Governo di concordare una nuova formulazione dell'atto di indirizzo.

Francesco RIBAUDO (PD), nel sottolineare l'utilità della risoluzione, ricorda che, già in precedenza, il Governo aveva suggerito informalmente l'opportunità di riformulare l'atto di indirizzo, nel senso di impegnare l'Esecutivo a stabilire un termine certo di 6 mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, all'esito dei controlli previsti ai sensi del comma 586 della legge di stabilità 2014, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso. Al riguardo concorda con l'opportunità di riformulare in tali termini l'ultima parte dell'impegno, ma ritiene altresì necessario impegnare il Governo anche a valutare l'opportunità di rivedere la formulazione del citato comma 586, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione. Evidenzia, infatti, come i citati controlli riguarderanno, in sostanza, i contribuenti che espongano, nel modello 730, detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia, le quali devono essere ripartite per un periodo di 10 anni, e come pertanto sia opportuno evitare che l'allungamento dei tempi di rimborso conseguente ai controlli previsti dal comma 586 si ripeta lungo tutto l'arco temporale di detraibilità di dette spese.

Riformula pertanto la risoluzione nei predetti termini (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S) ritiene necessario chiarire meglio il contesto normativo nel quale si inserisce l'atto di indirizzo, sottolineando come il comma 586 della legge di stabilità 2014 preveda che l'Agenzia delle entrate effettui controlli preventivi solo sulle detrazioni per carichi di famiglia, qualora il rimborso conseguente risulti complessivamente superiore a 4.000 euro.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea come, in sede di attuazione della delega

per la riforma del sistema fiscale, si dovrà procedere ad una complessiva semplificazione degli adempimenti tributari, che potrà certamente coinvolgere anche le previsioni recate dal predetto comma 586, ma ritiene comunque utile, nelle more di tale processo di semplificazione, fornire al Governo un indirizzo politico chiaro circa la necessità di rivedere tali previsioni, che oggettivamente possono costituire un elemento di aggravio nei confronti dei contribuenti interessati.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come il meccanismo di silenzio-assenso sostanzialmente ipotizzato dalla risoluzione, nel testo riformulato, rischi di risultare poco utile, se non addirittura fonte di discriminazioni tra i contribuenti. Sottolinea, infatti, come, stante il termine di 6 mesi per il completamento dei controlli indicato dalla risoluzione, i contribuenti che per primi saranno oggetto dei controlli si troveranno in una posizione oggettivamente peggiore rispetto a quei contribuenti nei confronti dei quali i controlli saranno avviati nelle vicinanze della scadenza predetta termine, non potendo pertanto essere conclusi tempestivamente. Ritiene invece più opportuno prevedere che il controllo previsto dal comma 586 abbia luogo solo nel primo anno di fruizione delle detrazioni per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, rilevando, del resto, come sia altamente improbabile che in tale ambito si registri un numero significativo di dichiarazioni infedeli.

Considera altresì sbagliato eliminare l'ipotesi, prevista nel testo originario della risoluzione, di sopprimere completamente il citato comma 586, sul quale ribadisce le perplessità già espresse in occasione della precedente seduta di discussione della risoluzione.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come la risoluzione, limitandosi, per sua natura, a indicare un impegno politico per il Governo, rischi di avere scarsa efficacia, ritenendo invece preferibile approvare un emendamento che intervenga sul dettato del comma 586 della legge di stabilità 2014.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) suggerisce di integrare ulteriormente il testo della risoluzione, nel senso di far riferimento anche alla possibile soppressione del comma 586, ricordando come uno degli obiettivi fondamentali della delega per la riforma del sistema fiscale sia costituito dalla semplificazione del quadro tributario e sottolineando, in tale ambito, come il citato comma 586 possa rappresentare un ulteriore elemento di complicazione per i contribuenti e per le stesse imprese.

Marco CAUSI (PD), nel ricordare come la risoluzione costituisca un atto di indirizzo e non contenga, pertanto, norme direttamente applicabili, considera comunque molto interessante la disponibilità espressa dal Sottosegretario sulla tematica in discussione.

Concorda quindi con il deputato Villarosa circa il fatto che uno dei primi passi dell'attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale debba essere costituito dalla semplificazione dell'ordinamento tributario, rilevando come, in quella sede, si potrà certamente intervenire anche sulla previsione del comma 586. Ritiene quindi utile, in tale contesto, che la Commissione approvi un atto di indirizzo politico volto ad orientare tale azione di semplificazione.

Michele PELILLO, *presidente*, alla luce degli elementi emersi nel dibattito, suggerisce ai presentatori di riformulare ulteriormente la prima parte dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative per sopprimere, o quanto meno rivedere, la formulazione del comma 586, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione.

Francesco RIBAUDO (PD) accoglie il suggerimento del Presidente e riformula ulteriormente la propria risoluzione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la risoluzione, come ulteriormente riformulata, che assume il n. 8-00055.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2087 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2088, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 16 settembre 2013, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Al riguardo rileva inoltre come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire l'Isola di Man tra gli Stati cosiddetti *white list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE. A tale pro-

posito evidenzia come l'Accordo, il quale è quasi identico all'Accordo con il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il cui disegno di legge di ratifica sarà esaminato in sede consultiva dalla Commissione nella stessa seduta odierna, corrisponda all'esigenza di superare i regimi fiscali privilegiati vigenti in alcune Isole britanniche (oltre che nell'Isola di Guernsey e nell'Isola di Man, anche nell'Isola di Jersey), le quali appartengono direttamente alla Corona Britannica e, non facendo parte a tutti gli effetti dell'Unione europea, costituiscono, in sostanza, dei paradisi fiscali nel territorio europeo. In tale contesto segnala quindi di aver domandato per le vie brevi al Sottosegretario di informare la Commissione se esista un analogo accordo anche con il Governo dell'Isola di Jersey, o se siano in corso trattative in merito, trattandosi anche in questo caso di un territorio a regime fiscale privilegiato.

Sottolinea quindi come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.

Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.

In tale contesto si specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della

Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta sul valore aggiunto.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.

In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.

Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.

Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.

In tale ambito la lettera *a)* prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Inoltre la lettera *b)* stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e *Anstalten*, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.

La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.

In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera

riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.

Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto si prevede, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

In particolare, il paragrafo 1 regola la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.

I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, o quando le informazioni ri-

chieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione.

Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a *legal privilege* o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.

Il paragrafo 3 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.

Il paragrafo 4 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.

L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.

In particolare il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime.

Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo consenso scritto della Parte interpellata, mentre il paragrafo 4 esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte

richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano straordinari.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano di comune accordo eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.

In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le

indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) esprime una valutazione positiva sul contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, rilevando, tuttavia, come si tratti di un'iniziativa ancora parziale che non risolverà il problema dei regimi fiscali privilegiati, fino a quando esisteranno paradisi fiscali. Ritiene quindi indispensabile un forte impegno, a livello internazionale, per eliminare le gravi lacune ancora sussistenti in merito nella normativa, al fine di prevedere che gli Stati i quali vengono inseriti nella cosiddetta « *white list* » dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia tronchino ogni rapporto con i predetti paradisi fiscali, eliminando in particolare la possibilità di ricorrere ad ogni forma di triangolazione, strumento che consente, attualmente, di eludere la disciplina tributaria.

Invita quindi il Sottosegretario a esprimere la posizione del Governo in merito a tale importante problematica.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con le considerazioni del deputato Pesco, rilevando, peraltro, come il problema debba essere affrontato a livello internazionale e non possa essere certamente risolto in via unilaterale solo dall'Italia. In tale prospettiva sottolinea come, non a caso, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale recentemente sottoscritti siano redatti nei medesimi termini, in quanto aderiscono al modello di accordo stabilito in sede OCSE, appunto al fine di uniformare a livello mondiale la normativa in materia.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio

gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando tuttavia come i singoli accordi bilaterali non potranno certamente risolvere da soli il problema dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale, le quali vengono, nella maggior parte dei casi, realizzate attraverso meccanismi di triangolazione che coinvolgono paradisi fiscali.

Marco CAUSI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come ogni nuovo accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale costituisca un passo avanti positivo nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, nonché un segnale, nei confronti di tutti i contribuenti circa il fatto che ci si sta avviando a definire uno standard legale comune in materia valevole in tutti gli Stati.

In tale contesto, considera opportuno che la Commissione possa compiere una riflessione complessiva su tale tematica, anche procedendo ad un'apposita audizione del rappresentante del Governo sulla situazione degli accordi stipulati ed alle trattative in materia, anche con riferimento ai rapporti in essere con la Confederazione Elvetica ed in vista del lavoro legislativo che la Commissione dovrà compiere sui provvedimenti in materia di *voluntary disclosure*.

Daniele PESCO (M5S) auspica che il Governo informi preventivamente il Parlamento sulle posizioni che intende assumere in materia in occasione degli incontri in sede OCSE o in sede ECOFIN, al fine di garantire la massima trasparenza su tale delicata tematica.

Michele PELILLO, *presidente e relatore*, condivide la proposta avanzata dal deputato Causi, invitando il Sottosegretario ad aggiornare la Commissione circa lo stato di fatto delle iniziative governative in materia, in primo luogo per quanto riguarda i rapporti con gli Stati europei.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2088 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO, *presidente e relatore*, ribadendo le considerazioni già espresse in riferimento al disegno di legge C. 2087, appena esaminato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, rileva come anche l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 16 settembre 2013, di cui il disegno di legge C. 2088 propone la ratifica, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Anche in questo caso evidenzia come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire l'Isola di Man tra gli Stati cosiddetti *white list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.

Sottolinea quindi come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.

Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Passando al contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.

In tale contesto si specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta sul valore aggiunto.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato

ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.

In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.

Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.

Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.

In tale ambito la lettera *a*) prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Inoltre la lettera *b*) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e *Anstalten*, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.

La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla pro-

prietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.

In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.

Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto si prevede, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.

L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

In particolare, il paragrafo 1 regolamenta la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.

I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presen-

zino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, o quando le informazioni richieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione.

Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a *legal privilege* o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.

Il paragrafo 3 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.

Il paragrafo 4 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.

L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.

In particolare il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime.

Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni non possono essere usate per finalità di-

verse da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo consenso scritto della Parte interpellata, mentre il paragrafo 4 esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano straordinari.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano di comune accordo eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.

In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-02781 Gebhard: Aggiornamento del *software* necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti fanno presente che, per il 2014, la scelta dei contribuenti di destinare il due per mille della propria Irpef a favore di un partito politico può essere effettuata esclusivamente presentando la scheda predisposta dall'Agenzia delle Entrate, in formato cartaceo o telematico.

Ciò posto, l'onorevole Gebhard ed altri segnalano l'impossibilità, allo stato attuale, per i contribuenti di inviare telematicamente la scheda per la scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti, e pertanto, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze che i contribuenti siano messi in condizione di acquisire telematicamente, con l'aggiornamento del *software* finora utilizzato, la destinazione del due per mille in favore dei partiti politici, e se ritenga opportuno prevedere una proroga dei termini per la consegna, sia cartacea che telematica, della relativa scheda, visto « il notevole ritardo impiegato nell'aggiornamento del *software* ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che l'elenco dei soggetti beneficiari delle scelte del due per mille dell'Irpef da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate il 24 marzo 2014, quando le attività di predisposizione dei modelli dichiarativi erano già concluse e, con riferimento al modello 730/2014, era

già iniziata la fase di stampa e distribuzione sul territorio nazionale dei relativi stampati.

Coerentemente con la previsione normativa che stabilisce per il primo anno di esercizio una modalità transitoria, per la campagna dichiarativa 2014 è stata prevista la separazione tra le modalità di effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille e le ordinarie modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi, consentendo la compilazione in via autonoma di un'apposita scheda.

Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 12, comma 3-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono state definite, per il primo anno di applicazione delle disposizioni, l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'Irpef e le relative modalità di trasmissione telematica, nonché le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.

Le modalità di effettuazione della scelta per l'anno 2014 prevedono:

la presentazione in via telematica direttamente da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del *software* gratuito di compilazione e invio;

la presentazione in forma cartacea della scheda per il tramite del sostituto

d'imposta che presta assistenza fiscale, di un ufficio di Poste Italiane SpA o di uno dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Al riguardo, l'Agenzia precisa che in data 4 aprile 2014, contestualmente alla pubblicazione del citato provvedimento sul proprio sito *internet* e quindi con la massima tempestività possibile, sono state rese disponibili le specifiche tecniche per l'invio telematico delle schede, al fine di consentire lo sviluppo di appositi *software* privati da utilizzare da parte dei Caf e degli altri intermediari per l'invio telematico delle schede.

L'Agenzia riferisce inoltre, che in data 23 aprile 2014 è stato reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il *software* gratuito di compilazione e invio, utilizzabile da tutti i contribuenti, nonché l'apposito *software* di controllo che consente la corretta acquisizione dei dati trasmessi mediante prodotti *software* privati.

I prodotti *software* non aggiornati ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante sono verosimilmente quelli, sviluppati in proprio o acquistati sul mercato, che i Caf e gli intermediari abilitati utilizzano nella loro attività per effettuare

l'invio delle dichiarazioni fiscali e delle schede per la scelta del 5 e dell'8 per mille ad esse presentate.

È opportuno chiarire che il *software* per la compilazione e l'invio della scheda del due per mille già reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia può essere utilizzato anche dai soggetti incaricati della trasmissione telematica (Caf e altri intermediari).

In merito alla richiesta di prorogare i termini di presentazione della scheda del due per mille, l'Agenzia delle entrate fa presente che le attuali procedure prevedono che il pagamento dell'acconto delle somme da destinare ai partiti politici, da effettuarsi entro il 31 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del citato decreto n. 149 del 2013, avvenga sulla base delle scelte effettuate entro il 30 giugno 2014. Un eventuale differimento per la presentazione delle schede potrebbe, pertanto, avere effetti sulla corresponsione dell'acconto.

L'Agenzia delle entrate, infine, precisa che, anche a seguito di un articolo apparso lo scorso 10 maggio su un quotidiano, ha provveduto con un'apposita nota, a sensibilizzare i Caf al fine di evitare ostacoli o ritardi nella fase di trasmissione delle scelte per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici effettuate dai contribuenti.

ALLEGATO 2

5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'onorevole interrogante rappresenta che, in base ai dati contenuti nel Bollettino delle entrate tributarie n. 145, pubblicato lo scorso 5 maggio, le entrate tributarie, riferite al periodo gennaio-marzo 2014, hanno registrato una crescita tendenziale del 1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare, l'incremento di gettito più significativo è relativo alle imposte indirette, dal momento che il gettito derivante dall'IVA è cresciuto del 4,4 per cento.

Tale crescita è spiegata dall'aumento della componente relativa agli scambi interni che compensa la contrazione negativa registrata dalla componente delle importazioni.

Ad avviso dell'interrogante, l'aumento della componente del gettito IVA relativa agli scambi interni è senz'altro dovuto all'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, disposto a partire dal 1° ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, come anche potrebbero aver contribuito a tale incremento le disposizioni concernenti il cosiddetto sblocco dei pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Ciò premesso, l'onorevole chiede di sapere se l'aumento del gettito IVA registrato, possa dipendere esclusivamente dall'aumento dell'aliquota ordinaria o possano essere individuate altre cause tra cui

lo sblocco dei pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione fin qui attuato.

Al riguardo il Dipartimento delle finanze osserva quanto segue.

L'incremento del gettito IVA nel primo trimestre 2014 può essere spiegato dall'effetto congiunto di tre componenti che riguardano sia fattori legislativi sia aspetti di congiuntura economica.

In particolare, sotto il primo aspetto, come rilevato dall'Onorevole interrogante, deve evidenziarsi l'impatto positivo derivante in primo luogo all'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento disposto, a partire dal 1° ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

In secondo luogo, il Dipartimento condivide le considerazioni circa l'impatto positivo recato dal pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dal decreto legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

L'andamento del gettito IVA, inoltre, risente positivamente del moderato miglioramento del quadro congiunturale registrato nei primi mesi del 2014.

Infatti, la produzione industriale mostra un incremento dello 0,3 per cento nel primo trimestre, mentre il fatturato dell'industria cresce dell'1,2 per cento nel primo bimestre del 2014, come risulta dai dati ISTAT.

Il Dipartimento delle finanze sottolinea, comunque, che l'incidenza sulla variazione complessiva del gettito IVA di ciascuna delle suindicate componenti è difficilmente quantificabile. Un'analisi macroeconomica del contributo alla variazione del gettito dei medesimi fattori potrà essere effettuata con riferimento all'intera annualità,

tenuto conto che l'andamento mensile del gettito del tributo in esame risente, tra l'altro, dei meccanismi amministrativo-contabili propri di tale imposta (versamenti contribuenti mensili, versamenti contribuenti, trimestrali, rateizzazioni, fruizione dei crediti in compensazione ed in dichiarazione, acconti, saldi, eccetera).

ALLEGATO 3

5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'onorevole interrogante segnala alcune problematiche concernenti la riscossione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) – sorte a seguito delle modifiche recate, alla disciplina della TASI, dal decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nel sostituire il comma 688, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, come modificato dal citato articolo 1 del decreto n. 16 del 2014, ha previsto, tra l'altro, che «Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni determinando in

questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

I Comuni, a parere dell'Onorevole interrogante, difficilmente potranno rispettare detto termine e, mancando la deliberazione comunale, in vista della scadenza della prima rata fissata per il 16 giugno 2014, sicuramente sorgeranno inevitabili difficoltà applicative per il versamento da parte dei contribuenti della TASI.

Inoltre, l'Onorevole interrogante segnala ulteriori criticità connesse al versamento della TASI con riferimento agli immobili locati, considerato che, ai sensi delle disposizioni citate, occorre stabilire in quale misura la stessa è dovuta dal proprietario e dal locatario.

Pertanto, l'Onorevole chiede i necessari chiarimenti in merito alla prima applicazione della TASI con particolare riguardo agli immobili non adibiti ad abitazione principale, e sollecita un'iniziativa normativa che estenda agli immobili locati lo stesso regime previsto per le «prime case», consentendo nei comuni che non deliberano in tempo, il pagamento dell'intero importo dovuto con il saldo di dicembre 2014.

Al riguardo il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.

Con particolare riferimento alla richiesta di fornire chiarimenti in merito al caso in cui la delibera del comune non risulti pubblicata entro il termine del 31 maggio

2014 nel Portale del federalismo fiscale, il Dipartimento riferisce che è in corso di emanazione una circolare illustrativa delle problematiche sollevate nell'interrogazione in oggetto.

Per quanto concerne, invece, la valutazione circa l'opportunità di proporre una norma diretta a unificare le modalità di versamento della TASI e prevedere che anche i possessori e detentori degli immobili diversi dall'abitazione principale versino il tributo per intero, in occasione della seconda rata di dicembre, nel caso in cui, entro il predetto termine del 31 maggio, non risulti pubblicata una delibera del comune, il Dipartimento sottolinea che la possibilità di emanare una simile disposi-

zione potrebbe essere contrastata dai comuni a causa della circostanza che la posticipazione del termine di versamento a dicembre della TASI determinerebbe un effetto negativo di cassa.

Pertanto, proprio per evitare detto effetto negativo i comuni dovrebbero emanare in tempo utile la delibera di approvazione delle aliquote TASI, la quale deve essere inviata telematicamente entro il prossimo 23 maggio per la sua pubblicazione, con efficacia costitutiva, entro il 31 maggio 2014.

In ogni caso, è opportuno far presente che il Dipartimento delle Finanze sta compiendo gli opportuni approfondimenti in merito alla problematica segnalata.

ALLEGATO 4

5-02785 Cancellieri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione agli obblighi di comunicazione in via telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche alle associazioni sportive dilettantistiche che beneficiano del regime fiscale di favore di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, dispone che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia sono individuate le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Conseguentemente, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013 è stato stabilito che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini dell'IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l'altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura.

Pertanto, in base alla normativa sopra riportata, le associazioni che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 sono obbligate alla comunicazione in argomento dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate in quanto:

1) sono soggetti passivi IVA;

2) sono obbligati all'invio dei corrispettivi di tutte le operazioni attive e passive, come disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78 e dal relativo Provvedimento del Direttore.

L'Agenzia sottolinea che l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi relativi alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi sussiste anche per i soggetti non tenuti alla registrazione analitica degli acquisti, in quanto l'obbligo in argomento è correlato alla cessione di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione delle relative fatture.

Giova altresì evidenziare che i dati relativi alle fatture passive ricevute dai soggetti in regime forfetario ai sensi della legge n. 398 del 1991, risultano di estremo rilievo ai fini delle attività di controllo in quanto permette di incrociare i dati con quelli comunicati dai fornitori.

Infatti, l'Agenzia rileva che tra i soggetti che possono optare per la legge n. 398 del 1991 sono comprese anche le società sportive dilettantistiche, che sono società di capitali e, quindi, pur potendo fruire delle

agevolazioni previste per gli enti associativi, mantengono comunque la natura di soggetti commerciali e sono tenute alla presentazione della dichiarazione modello Unico-Società di Capitali.

Infine, per quanto attiene i costi inerenti a detto obbligo che le associazioni devono sopportare si evidenzia che l'Agenzia ha provveduto a mettere a disposizione gratuitamente uno specifico *software*.

ALLEGATO 5

7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il comma 586 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevede che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro: tale controllo è previsto anche qualora l'importo di 4.000 euro fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi relativi ad anni precedenti;

l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a 4.000 euro, comporterebbe un grave disagio economico anche per i numerosi contribuenti ai quali spettano detrazioni per carichi di famiglia che si sono avvalsi dell'opportunità, offerta dal decreto-legge n. 63 del 2013, di portare in detrazione dall'IRPEF le spese sostenute nel 2013 per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65 per cento, in quanto la formulazione del citato comma 586 comporta che la previsione si estenderebbe a tutti i casi di rimborso di ammontare

superiore a 4.000 euro cui concorrano anche solo in parte le predette detrazioni per carichi di famiglia;

inoltre, la norma del comma 586 presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali;

la previsione di cui al comma predetto 586 introduce infatti un'ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l'ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro: in tal modo, chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso;

le previsioni contenute nel citato comma 586 determineranno ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle entrate che,

ai sensi dal comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, non sarà chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto;

un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disposizione, secondo i firmatari del presente atto, riguarda appunto la mancata previsione di un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi, segnalandosi a tale proposito come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (successivamente modificato), nella parte in cui non prevede un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, affermando in tal modo il principio indefettibile secondo cui

devono essere stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per rivedere la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché a assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso.

« Ribaudò, Causi, Culotta, Moscatt, Ventricelli, Rocchi, Rostan ».

ALLEGATO 6

7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.**TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il comma 586 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevede che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro: tale controllo è previsto anche qualora l'importo di 4.000 euro fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi relativi ad anni precedenti;

l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a 4.000 euro, comporterebbe un grave disagio economico anche per i numerosi contribuenti ai quali spettano detrazioni per carichi di famiglia che si sono avvalsi dell'opportunità, offerta dal decreto-legge n. 63 del 2013, di portare in detrazione dall'IRPEF le spese sostenute nel 2013 per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65 per cento, in quanto la formulazione del citato comma 586 comporta che la previsione si estenderebbe a tutti i casi di rimborso di ammontare

superiore a 4.000 euro cui concorrano anche solo in parte le predette detrazioni per carichi di famiglia;

inoltre, la norma del comma 586 presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali;

la previsione di cui al comma predetto 586 introduce infatti un'ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l'ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro: in tal modo, chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso;

le previsioni contenute nel citato comma 586 determineranno ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle entrate che,

ai sensi dal comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, non sarà chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto;

un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disposizione, secondo i firmatari del presente atto, riguarda appunto la mancata previsione di un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi, segnalandosi a tale proposito come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (successivamente modificato), nella parte in cui non prevede un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, affermando in tal modo il principio indefettibile secondo cui devono essere

stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché a assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso.

(8-00055) « Ribaudò, Causi, Culotta, Moscatò, Ventricelli, Rocchi, Rostan ».